

**TAR LAZIO**

Ad istanza dell'Avv. Edoarda Sanci e giusta ordinanza n. 10531/07 emessa dal T.A.R. del Lazio -Sezione I^- in data 24-29 ottobre 2007, si citano per pubblici proclami ai sensi degli artt. 16 e 14 del R.D. 17.08.1907, n. 642 tutti coloro che abbiano interesse a costituirsi nel ricorso n. 11041/2005 proposto dal Dott. Adriano TEDESCHI contro il Ministero degli Affari Esteri e la Commissione per le promozioni al grado di Consigliere di Ambasciata per l'anno 2005 e nei confronti dei funzionari promossi, per l'annullamento del D.M. n. 031/001939 del 15.07.05 di promozione di vari diplomatici al grado di consigliere di ambasciata con decorrenza 2.7.2005 e degli atti connessi.

In relazione ai provvedimenti impugnati il ricorrente, con il ricorso introduttivo e con due successivi atti di motivi aggiunti, ha denunciato: I°) Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 5.01.1967 n. 18 e successive modifiche. Illegittimità delle valutazioni della Commissione sotto il profilo dell'eccesso di potere per illogicità, falsità ed erronea valutazione dei presupposti e disparità di trattamento. Difetto di istruttoria e carenza di motivazione delle scelte effettuate. E ciò in quanto la preferenza accordata alla maggior parte dei funzionari promossi non è conciliabile con i criteri di valutazione indicati dalla legge. Infatti la Commissione non ha adeguatamente verificato la posizione dei vari candidati, giungendo a conclusioni contrastanti con i documenti disponibili. Inoltre, alla luce dei criteri di valutazione il ricorrente è in possesso in modo eminente dei requisiti per l'avanzamento di grado.

II°) Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 5.01.1967 n. 18, così come modificato del D. Lgs. 24.03.2000 n. 85 e, in particolare, dell'art. 108, nonché violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità della P.A., oltre che eccesso di potere per illogicità, falsità ed erronea valutazione dei presupposti e disparità di trattamento, in quanto l'Amministrazione non ha tenuto conto, anche in un quadro comparativo, delle qualità professionali del ricorrente e della sua anzianità nel grado.

III°) Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 24.03.2000 n. 85 e dell'art. 3 L. 7.08.1990 n. 241. Illegittimità dei criteri posti dalla Commissione anche per difetto di valutazione comparativa, nonché motivazione apparente ed insufficiente. E ciò in quanto la Commissione non ha motivato in modo adeguato le proprie determinazioni e non ha giustificato la scelta di alcuni e la pretermissione di altri funzionari alla luce delle risultanze dei rispettivi fascicoli personali, né ha effettuato una valutazione comparativa degli aspiranti alla promozione.

IV°) Violazione e falsa applicazione degli artt. 105 e 108 del D.P.R. n. 18/1967. Illegittimità del giudizio reso nei confronti del ricorrente per eccesso di potere sotto il profilo della falsità dei presupposti, illogicità, travisamento dei fatti, manifesta ingiustizia, per difetto di istruttoria e disparità di trattamento. Violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità della P.A., in quanto la motivazione finale non trova riscontro nelle risultanze documentali e non si fonda su circostanze reali; specie con riguardo al ricorrente, con irragionevole sottovalutazione del suo profilo professionale, mentre per alcuni

prescelti si è omesso il richiamo a precedenti di carriera negativi risultanti dai rispettivi fascicoli personali.

V°) Difetto di istruttoria e violazione della procedura di accertamento degli elementi di valutazione imposta dal D.P.R. n. 18/1967, nonché illegittimità delle valutazioni della Commissione sotto il profilo dell'eccesso di potere per sviamento funzionale, manifesta illogicità, falsità ed erronea valutazione dei presupposti. Insufficiente valutazione del curriculum dei candidati alla promozione. Infatti dalla documentazione in atti emerge che il tempo impiegato dalla Commissione per effettuare le selezioni è stato assolutamente insufficiente al corretto ed integrale compimento delle numerose attività richieste dalla procedura in questione, per cui le determinazioni finali sono state il frutto di scelte precostituite e formate in altre sedi.

Il ricorrente ha quindi concluso per l'annullamento dei provvedimenti impugnati e di ogni altro atto connesso, con esclusione della posizione dei Dottori Vincenzo De Luca, Carlo Lo Cascio, Francesco Saverio De Luigi e Fulvio Rustico.

Roma, 14 novembre 2007

Avv. Edoarda Sanci

